

**DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALL'ESECUZIONE DI UN CONTRATTO DI
FORNITURA CONCLUSO CON UNA NUOVA CONTROPARTE
COMMERCIALE DA PARTE DI UN CLIENTE FINALE TITOLARE DI UN
PUNTO DI PRELIEVO ATTIVO**

Valido dal 1 marzo 2023

Allegato A alla deliberazione 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel, modificato ed integrato con le deliberazioni 73/2016/R/eel, 208/2016/R/eel, 553/2016/R/eel, 77/2018/R/com, 272/2019/R/eel, 37/2020/R/eel, 135/2022/R/com e 29/2023/R/eel

DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALL'ESECUZIONE DI UN CONTRATTO DI FORNITURA CONCLUSO CON UNA NUOVA CONTROPARTE COMMERCIALE DA PARTE DI UN CLIENTE FINALE TITOLARE DI UN PUNTO DI PRELIEVO ATTIVO	1
TITOLO I.....	4
DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 Definizioni.....	4
Articolo 2 Oggetto	5
Articolo 3 Conclusione di un contratto di fornitura con una nuova controparte commerciale da parte di un cliente finale titolare di un punto di prelievo attivo.....	5
TITOLO II	6
AGGIORNAMENTO DELLA CONTROPARTE COMMERCIALE PER CAMBIO FORNITORE	6
Articolo 4 Richiesta di aggiornamento del RCU.....	6
Articolo 5 Obblighi informativi del SII in relazione alla richiesta di aggiornamento del RCU.....	6
Articolo 6 Aggiornamento del RCU.....	7
TITOLO III.....	8
PROCEDURA DI SWITCHING PER CAMBIO FORNITORE.....	8
Articolo 7 Richiesta di switching	8
Articolo 8 Obblighi informativi del SII in relazione alla richiesta di switching ..	9
Articolo 9 Revoca della richiesta di switching per esercizio del diritto di ripensamento del cliente finale domestico	10
Articolo 10 Obblighi informativi del SII in relazione alla revoca della richiesta di switching per esercizio del diritto di ripensamento del cliente finale domestico.....	10
Articolo 11 Revoca della richiesta di switching ai sensi del comma 6.3 del TIMOE	10
Articolo 12 Revoca della richiesta di switching avente ad oggetto un punto di prelievo precedentemente servito in salvaguardia.....	11

Articolo 13	Obblighi informativi dell'impresa distributrice	12
Articolo 14	Attivazione contrattuale e aggiornamento del RCU.....	12

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Definizioni*

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui al TIV, al TIMOE, al TIS, all'allegato A alla deliberazione 398/2014/R/eel, nonché le seguenti definizioni:
- **attivazione contrattuale** è il processo attraverso cui è gestita nel SII l'esecuzione fisica di un nuovo contratto di fornitura, che comporta l'aggiornamento della relazione di sistema nel RCU con riferimento ai dati anagrafici del cliente finale e/o all'utente del dispacciamento associato al punto di prelievo;
 - **switching** è:
 - a) la successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo;
 - b) l'attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato;
 - **data di switching** è la data a decorrere dalla quale ha effetto lo *switching* e coincide di norma con il primo giorno del mese. Qualora il nuovo contratto di fornitura con il cliente finale sia stato stipulato con riferimento a un punto di prelievo servito in salvaguardia lo *switching* può avere decorrenza a partire da qualsiasi giorno del mese. Qualora il nuovo contratto di fornitura con il cliente finale sia stato stipulato a seguito dell'attivazione dei servizi di ultima istanza ai sensi del Titolo III del TIMOE a seguito di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto per inadempimento dell'utente, lo *switching* può avere decorrenza a partire da qualsiasi giorno del mese, fino all'ultimo giorno del sesto mese successivo alla data di attivazione del servizio;
 - **dati identificativi del cliente finale** sono:
 - a) codice fiscale o partita iva;
 - b) nome e cognome o ragione sociale;
 - c) indirizzo di domicilio/residenza o indirizzo della sede legale;
 - d) indirizzo di esazione;

- **codice pratica** è il protocollo della pratica assegnato dal SII;
- **nuova controparte commerciale** è il soggetto che, in qualità di parte venditrice, conclude un nuovo contratto di fornitura con il cliente finale;
- **PMA** è il valore di potenza media annuale, espresso in MW;
- **preesistente controparte commerciale** è il soggetto parte venditrice del contratto di fornitura in essere col cliente finale al momento in cui quest'ultimo conclude un nuovo contratto;

Articolo 2

Oggetto

- 2.1 Il presente provvedimento disciplina le modalità con le quali, mediante il SII, viene data esecuzione fisica a un contratto di fornitura concluso tra una nuova controparte commerciale e il cliente finale titolare di un punto di prelievo attivo.
- 2.2 Ai fini di cui al comma 2.1, il presente provvedimento definisce modalità e tempistiche con particolare riferimento a:
- a) responsabilità e compiti dei soggetti interessati: gestore del SII, clienti finali, controparti commerciali, utenti del dispacciamento e imprese distributrici;
 - b) obblighi informativi in capo ai soggetti di cui alla precedente lettera a).

Articolo 3

Conclusione di un contratto di fornitura con una nuova controparte commerciale da parte di un cliente finale titolare di un punto di prelievo attivo

- 3.1 La nuova controparte commerciale adempie alle disposizioni del presente provvedimento:
- a) nel rispetto delle previsioni del Codice del consumo e del Codice di condotta commerciale in materia di diritto di ripensamento;
 - b) *soppressa*.
- 3.2 Qualora il punto di prelievo oggetto del contratto di fornitura da eseguire sia già oggetto del contratto di dispacciamento dell'utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale, si applicano le disposizioni di cui al Titolo II.
- 3.3 Qualora il punto di prelievo oggetto del contratto di fornitura da eseguire sia oggetto del contratto di dispacciamento di un utente del dispacciamento diverso da quello associato alla nuova controparte commerciale, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III e successivi.

TITOLO II

AGGIORNAMENTO DELLA CONTROPARTE COMMERCIALE PER CAMBIO FORNITORE

Articolo 4

Richiesta di aggiornamento del RCU

- 4.1 Nei casi di cui al comma 3.2, l'utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale presenta al SII la richiesta di aggiornamento del RCU.
- 4.2 La richiesta di cui al precedente comma 4.1 deve riportare almeno le seguenti informazioni:
 - a) il POD identificativo del punto di prelievo;
 - b) le informazioni di cui alla lettera a) dei dati identificativi del cliente finale;
 - c) la data di decorrenza del nuovo contratto;
 - d) i dati identificativi della nuova controparte commerciale.

Articolo 5

Obblighi informativi del SII in relazione alla richiesta di aggiornamento del RCU

- 5.1 Entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta di cui al comma 4.1, il SII verifica che siano rispettate almeno le seguenti condizioni:
 - a) il punto di prelievo sia attivo;
 - b) la nuova controparte commerciale non sia già associata nel RCU al punto di prelievo oggetto della richiesta;
 - c) i dati di cui al comma 4.2, lettera b) siano coincidenti con quelli associati nel RCU al punto di prelievo oggetto della richiesta;
- 5.2 In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 5.1, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII notifica al richiedente l'ammissibilità della richiesta, indicando il codice pratica.
- 5.3 In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 5.1, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII ne dà notifica all'utente del dispacciamento richiedente.

Articolo 6

Aggiornamento del RCU

- 6.1 Nei casi di cui al comma 5.2 il SII aggiorna il RCU sulla base degli elementi informativi indicati nella richiesta di aggiornamento, dandone notifica all'utente del dispacciamento richiedente, alla nuova controparte commerciale e alla preesistente controparte commerciale.

TITOLO III

PROCEDURA DI SWITCHING PER CAMBIO FORNITORE

Articolo 7

Richiesta di switching

- 7.1 Nei casi di cui al comma 3.3, l'utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale è tenuto a presentare al SII la richiesta di *switching*. Qualora la nuova controparte commerciale sia un esercente la maggior tutela, la richiesta di *switching* è presentata direttamente da quest'ultimo.
- 7.2 La richiesta di cui al precedente comma 7.1 deve essere inviata al SII:
- a) entro e non oltre il giorno 10 del mese antecedente la data di cui al comma 7.3, lettera c), ad eccezione dei casi di cui alla successiva lettera b);
 - b) nei casi in cui il nuovo contratto di fornitura con il cliente finale sia stato stipulato a seguito della risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto per inadempimento dell'utente del dispacciamento o successivamente all'attivazione servizi di ultima istanza ai sensi del Titolo III del TIMOE o con la finalità di uscire dal servizio di salvaguardia:
 - i. entro il primo giorno lavorativo antecedente la data di *switching* di cui al comma 7.3, lettera c), nel caso l'utente del dispacciamento richiedente non intenda avvalersi della facoltà di revoca di cui al comma 6.3 del TIMOE;
 - ii. entro l'ottavo giorno lavorativo antecedente la data di *switching* di cui al comma 7.3, lettera c), nel caso l'utente del dispacciamento richiedente intenda avvalersi della facoltà di revoca di cui al comma 6.3 del TIMOE.
- 7.3 La richiesta di cui al precedente comma 7.1 deve riportare almeno le seguenti informazioni:
- a) il POD identificativo del punto di prelievo;
 - b) le informazioni di cui alla lettera a) dei i dati identificativi del cliente finale;
 - c) la data di *switching*;
 - d) l'eventuale volontà di avvalersi della possibilità di esercizio di revoca di cui al comma 6.3 del TIMOE;
 - e) i dati identificativi della controparte commerciale;
 - f) la proposta irrevocabile di acquisto dell'eventuale credito dell'esercente la salvaguardia di cui all'articolo 13 del TIMOE;

- g) il codice dell'offerta sottoscritta dal cliente.

Articolo 8

Obblighi informativi del SII in relazione alla richiesta di switching

- 8.1 Entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta di cui al comma 7.1, il SII verifica che siano rispettate almeno le seguenti condizioni:
- a) il punto di prelievo sia attivo;
 - b) il richiedente non sia già associato nel RCU al punto di prelievo oggetto della richiesta;
 - c) i dati di cui al comma 7.3, lettera b) siano coincidenti con quelli associati nel RCU al punto di prelievo oggetto della richiesta;
 - d) la richiesta sia pervenuta entro il termine ultimo di cui al comma 7.2;
 - e) la somma algebrica della PMA di ciascun punto di prelievo oggetto di richieste di *switching* formulate da un nuovo utente risulti non eccedente al valore della PMA dichiarato ai sensi del comma 5.2 della deliberazione 166/2013/R/com;
 - f) il richiedente risulti adempiente ad eventuali richieste di integrazione della garanzia da parte di Terna, secondo quanto previsto dal Regolamento del sistema di garanzie di cui all'articolo 49 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06.
- 8.2 In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 8.1, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII trasmette al richiedente, all'impresa distributrice e all'utente del dispacciamento associato alla preesistente controparte commerciale almeno le seguenti informazioni in relazione al punto di prelievo oggetto della richiesta:
- a) i dati di cui al comma 7.3, lettere a), b), c) e d);
 - b) il codice pratica di *switching*;
- 8.3 In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 8.1, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII ne dà notifica al richiedente.
- 8.4 In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 8.1, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII verifica che il valore di PMA_U del richiedente sia inferiore al valore soglia di PMA, calcolato moltiplicando il valore di PMA_U^{MAX} determinato da Terna per un fattore 1,10.
- 8.5 In caso di esito negativo della verifica di cui la precedente comma 8.4, il SII notifica all'utente richiedente, all'impresa distributrice e all'utente del dispacciamento associato alla precedente controparte commerciale l'annullamento dello *switching* per superamento del valore soglia di PMA.

Articolo 9

Revoca della richiesta di switching per esercizio del diritto di ripensamento del cliente finale domestico

- 9.1 Nei casi in cui il cliente finale eserciti il diritto di ripensamento successivamente alla presentazione della richiesta di *switching* di cui al comma 7.1 l'utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale è tenuto a notificare al SII la revoca della richiesta di *switching* per esercizio del diritto di ripensamento. La revoca deve riportare almeno le seguenti informazioni:
- a) il POD identificativo del punto di prelievo;
 - b) il codice pratica di *switching*.

Articolo 10

Obblighi informativi del SII in relazione alla revoca della richiesta di switching per esercizio del diritto di ripensamento del cliente finale domestico

- 10.1 Entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento della revoca di cui al comma 9.1, il SII verifica che siano rispettate le seguenti condizioni:
- a) il codice pratica di *switching* sia corrispondente ad una richiesta effettuata da quel soggetto;
 - b) nei casi di cui al comma 7.2 lettera a), la revoca sia pervenuta entro il termine indicato al medesimo comma;
 - c) nei casi di cui al comma 7.2 lettera b), la revoca sia pervenuta entro 2 giorni lavorativi antecedenti la data di *switching* di cui al comma 7.3, lettera c).
- 10.2 In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 10.1 il SII comunica al richiedente, all'impresa distributrice e all'utente del dispacciamento associato alla preesistente controparte commerciale la revoca della richiesta di cui al comma 7.1.
- 10.3 In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 10.1, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII ne dà notifica al richiedente.

Articolo 11

Revoca della richiesta di switching ai sensi del comma 6.3 del TIMOE

- 11.1 Entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 8.2, nel caso in cui l'utente del dispacciamento abbia manifestato l'intenzione di avvalersi della facoltà di revocare la richiesta di *switching* di cui al comma 6.3 del

TIMOE, l'impresa distributrice, trasmette al SII le informazioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 6.4 del TIMOE.

- 11.2 Entro 1 giorno lavorativo dal termine di cui al comma 11.1, il SII notifica al richiedente le informazioni di cui al comma 6.4 del TIMOE.
- 11.3 Entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 11.2, l'utente del dispacciamento, nel caso in cui decida di esercitare la facoltà di revoca, notifica al SII tale revoca, contenente il codice pratica di *switching*.
- 11.4 Entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta di cui al comma 11.3, il SII verifica che siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) il codice pratica di *switching* sia corrispondente;
 - b) la richiesta si pervenuta entro il termine di cui al comma 11.3.
- 11.5 In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 11.4, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII notifica al richiedente, all'impresa distributrice, all'utente del dispacciamento associato alla preesistente controparte commerciale e alla preesistente controparte commerciale la revoca della richiesta di cui al comma 7.1.
- 11.6 In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 11.4, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII ne dà notifica al richiedente.

Articolo 12

Revoca della richiesta di switching avente ad oggetto un punto di prelievo precedentemente servito in salvaguardia

- 12.1 Entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 8.2, nei casi di cui all'articolo 13 del TIMOE, l'impresa distributrice, trasmette al SII le informazioni di cui al comma 14.1, lettera b) del TIMOE.
- 12.2 Entro 1 giorno lavorativo dal termine di cui al comma 12.1, il SII notifica al richiedente le informazioni di cui al comma 14.1 del TIMOE.
- 12.3 Entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 12.2, il richiedente, nel caso in cui decida di esercitare la facoltà di revocare la richiesta di *switching* ai sensi del comma 14.3 del TIMOE, notifica al SII detta revoca, contenente il codice pratica di *switching*.
- 12.4 Entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta di cui al comma 12.3, il SII verifica che siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) il codice pratica di *switching* sia corrispondente;
 - b) la richiesta si pervenuta entro il termine di cui al comma 12.3.

- 12.5 In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 12.4, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII notifica al richiedente, all'impresa distributrice e all'utente del dispacciamento preesistente la revoca della richiesta di cui al comma 7.1.
- 12.6 In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 12.4, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII ne dà notifica al richiedente.

Articolo 13

Obblighi informativi dell'impresa distributrice

- 13.1 A seguito della comunicazione di cui al precedente comma 8.2, nonché delle eventuali comunicazioni di cui ai commi 10.2, 11.5 e 12.5, l'impresa distributrice adempie agli obblighi di cui all'Allegato C alla deliberazione 487/2015/R/eel, indicando il codice pratica.

Articolo 14

Attivazione contrattuale e aggiornamento del RCU

- 14.1 In corrispondenza della data di cui al precedente comma 7.3, lettera c), il SII effettua l'attivazione contrattuale e aggiorna il RCU sulla base degli elementi informativi indicati nella richiesta di *switching*.